

REGOLAMENTO (CEE) N. 781/93 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1993

che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4001/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75 devono essere fissati in anticipo trimestralmente secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1679/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina⁽³⁾;considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/92 della Commissione⁽⁴⁾, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1993; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo;considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 783/93 della Commissione, del 31 marzo 1993 che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle uova⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo limite e il prelievo applicabili alle uova in guscio sono stati modificati dal suddetto regolamento; che è pertanto necessario modificare di conseguenza anche i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina fissati dal regolamento (CEE) n. 3793/92;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁶⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.

⁽³⁾ GU n. L 157 del 22. 6. 1990, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 106.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.